

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016
Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016 - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. Cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI
AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016: "Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma."

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in

vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- verifica di alcuni indicatori redatti secondo le linee guida stabilite da Utilitalia.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare il capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale e quindi l'esercizio 2024 ed i tre precedenti, sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Stato Patrimoniale	2024	2023	2022	2021
Margini				
Margine di tesoreria	249.789	406.733	537.869	522.020
Margine di struttura	244.298	389.287	497.986	498.982
Margine di disponibilità	351.873	504.527	617.067	611.114
Indici				
Indice di liquidità	2,42	2,84	3,85	5,43
Indice di disponibilità	3,00	3,29	4,26	6,18
Indice di copertura delle immobilizzazioni	2,07	4,03	7,01	33,53
Indipendenza finanziaria	62,55%	60,66%	65,34%	69,09%
Leverage	1,60	1,65	1,53	1,45
Conto Economico				
Margini				
Margine operativo (MOL)	104.462	71.103	95.210	57.988
Risultato operativo (EBIT)	77.464	50.844	90.015	51.515
Indici				
Return on Equity (ROE)	11,66%	7,13%	11,46%	7,62%
Return on Investment (ROI)	10,25%	5,96%	10,13%	6,92%
Return on Sales (ROS)	6,46%	4,46%	8,22%	4,94%
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	1,58	1,34	1,23	1,40
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,71%	1,84%	0,66%	0,97%
Rapporto oneri finanziari su fatturato	0,14%	0,11%	0,06%	0,05%

2.2. Indicatori redatti secondo le linee guida stabilite da Utilitalia

L'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ha introdotto l'obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare a riguardo l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale è stato redatto secondo le linee guida stabilite da Utilitalia le quali propongono cinque indicatori che segnalano l'eventuale presenza di patologie rilevanti, volte ad individuare "soglie di allarme".

Citando Utilitalia:

Per “soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento”.

Si ha una soglia di allarme qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore all'X*%;*
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore all'X*%;*
- 3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;*
- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore all'X*%;*
- 5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore all'X*%.*

**Le percentuali di riferimento dovranno essere individuate da ciascuna società in maniera coerente con le specificità proprie del settore di riferimento e con i principi di equilibrio economico finanziario della gestione.*

Le condizioni 1) e 2) sono escluse dal fatto che la società genera utili; la condizione 3) è esclusa dal bilancio di previsione che vede la società produrre utili anche per gli anni a venire.

Il rapporto della condizione 4), cioè patrimonio più debiti a medio lungo termine su attivo immobilizzato, dà un valore prossimo all'1.

Il peso degli oneri finanziari sul fatturato è di circa lo 0,06%, percentuale che non implica alcun rischio.

Vista l'assenza di soglie di allarme si esclude la presenza di rischi di crisi aziendale.

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo

le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024

1. LA SOCIETÀ

Il Comune di Concordia Sagittaria è titolare dal 1975 della farmacia comunale, gestita in economia fino al 31.12.2006.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 102 del 29.06.2006, ha individuato quale modalità di gestione della farmacia la società a responsabilità limitata, costituita con atto notarile in data 31.07.2006, denominata "FARMACIA CONCORDIA SRL".

La Società "FARMACIA CONCORDIA SRL" nasce per la volontà del Comune di Concordia Sagittaria di identificare un modulo di gestione imprenditoriale più idoneo rispetto al passato, per flessibilità e autonomia gestionale, per consentire una valorizzazione del patrimonio e un miglioramento della qualità dei servizi mantenendo inalterata la proprietà ed il controllo comunale, non ignorando cioè quegli aspetti sociali che il servizio riveste.

La società esercita la gestione della farmacia dal 1° gennaio 2007 ed ha per oggetto la gestione della Farmacia comunale, l'erogazione di servizi nel campo della salute, del benessere e della distribuzione di prodotti chimico farmaceutici, similari e complementari.

In particolare la Società provvede alla gestione delle seguenti attività: a) preparazione e vendita al dettaglio di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, di erboristeria, preparati galenici, officinali e magistrali, spiriti, essenze, prodotti apistici, alimenti per la prima infanzia, dietetici, complementi alimentari ed integratori della dieta; b) vendita di prodotti cosmetici e di profumeria per l'igiene e bellezza personale, presidi medicochirurgici, articoli sanitari e protesici, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici; c) vendita e noleggio di apparecchi medicinali, apparecchi e protesi ortopediche, articoli per ottica ed occhiali, apparecchi acustici ed elettromedicali e tutti gli altri apparecchi sanitari in genere normalmente in vendita e noleggio nelle farmacie; d) effettuazione di analisi non mediche, con o senza l'utilizzazione di apparecchiature; e) attività di ricerca, elaborazione, stampa e diffusione di materiale informativo - educativo sanitario per il pubblico; f) vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere; g) promozione, partecipazione e collaborazione di incontri, convegni, studi e seminari, su argomenti attinenti i programmi di medicina preventiva, informazione ed educazione sanitaria ed aggiornamento delle professioni inerenti la sanità ed il benessere personale; h) effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza; i) fornitura di ulteriori servizi integrativi ed accessori, comunque inerenti agli scopi della Società, ad operatori, enti, istituti od imprese, sia pubbliche che private, che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività.

La società è controllata dal Comune di Concordia Sagittaria che possiede il 100% del capitale sociale. L'attività di direzione e coordinamento è esercitata dal Comune di Concordia Sagittaria che nomina gli organi sociali.

FARMACIA CONCORDIA SRL è società pienamente rispondente al modello "in house", essendo presenti i tre requisiti: capitale totalmente pubblico; esercizio di un controllo analogo da parte dell'Ente socio, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società; maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera del socio.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2024 è il seguente:

Compagine sociale di FARMACIA CONCORDIA SRL	Capitale Sociale interamente versato (€)	%
Comune di Concordia Sagittaria	78.000,00	100%

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dall'amministratore unico.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un revisore.

5. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2024 è la seguente:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			
N. 1	FARMACISTA DIRETTORE	1° LIVELLO SUPER	TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PIENO 40 ORE SETTIMANALI
N. 1	FARMACISTA COLLABORATORE	1 LIVELLO OLTRE 24 MESI	TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PIENO 40 ORE SETTIMANALI
N. 1	FARMACISTA COLLABORATORE	1 LIVELLO OLTRE 24 MESI	TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PARZIALE 32 ORE SETTIMANALI
N. 2	FARMACISTA COLLABORATORE	1 LIVELLO OLTRE 24 MESI	TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PARZIALE 25,5 ORE SETTIMANALI
N. 1	FARMACISTA COLLABORATORE	1 LIVELLO OLTRE 24 MESI	TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PARZIALE 21,5 ORE SETTIMANALI
N. 1	COMMESSE DI FARMACIA	4° LIVELLO	TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PARZIALE 24 ORE SETTIMANALI

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio. Sulla base delle risultanze della ricognizione è emerso che la struttura della Società non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale, non trovando pertanto applicazione i vincoli e le procedure previste dalla norma.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio 2024 ed ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio 2024 e tre precedenti).

Stato Patrimoniale	2024	2023	2022	2021
Margini				
Margine di tesoreria	249.789	406.733	537.869	522.020
Margine di struttura	244.298	389.287	497.986	498.982
Margine di disponibilità	351.873	504.527	617.067	611.114
Indici				
Indice di liquidità	2,42	2,84	3,85	5,43
Indice di disponibilità	3,00	3,29	4,26	6,18
Indice di copertura delle immobilizzazioni	2,07	4,03	7,01	33,53
Indipendenza finanziaria	62,55%	60,66%	65,34%	69,09%
Leverage	1,60	1,65	1,53	1,45
Conto Economico				
Margini				
Margine operativo (MOL)	104.462	71.103	95.210	57.988
Risultato operativo (EBIT)	77.464	50.844	90.015	51.515
Indici				
Return on Equity (ROE)	11,66%	7,13%	11,46%	7,62%
Return on Investment (ROI)	10,25%	5,96%	10,13%	6,92%
Return on Sales (ROS)	6,46%	4,46%	8,22%	4,94%
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	1,58	1,34	1,23	1,40
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,71%	1,84%	0,66%	0,97%
Rapporto oneri finanziari su fatturato	0,14%	0,11%	0,06%	0,05%

6.1.2. Valutazione dei risultati

Gli indici evidenziano che la farmacia ha una buona redditività e soprattutto solidità patrimoniale e finanziaria.

7. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Gli strumenti di controllo societario previsti sono stati regolarmente adottati; essi non hanno segnalato elementi di criticità sotto il profilo economico e finanziario.

Dal punto di vista patrimoniale la società rimane solida grazie alla destinazione a riserva dell'utile d'esercizio. Quanto affermato è confermato dai risultati degli indici che sono stati calcolati con riferimento agli anni 2024-2023-2022 e 2021.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria; - regolamento per le assunzioni di personale e affidamento di incarichi a professionisti esterni; - codice etico e di comportamento; - regolamento gestione cassa; - ordinamento farmacia.	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo interno		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di Ufficio di controllo interno
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Codice Etico ed di comportamento; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012.	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società, per la natura dell'attività che svolge, è costantemente richiamata ai valori sociali. L'impegno in tal senso si concretizza nelle attività già menzionate di impegno per la trasparenza, nella formazione e valorizzazione del personale dipendente e nelle attività a sostegno delle iniziative locali.	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Concordia Sagittaria (VE), 26 marzo 2025

L'AMMINISTRATORE UNICO
Gianfranco Schiava